



ACCORDO

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – di seguito ANPAL, con sede in Via Fornovo, n. 8 – 00192 ROMA, in persona del Commissario Straordinario, Dr. Raffaele Tangorra

e

l'Unioncamere – con sede in Piazza Sallustio 21 - 00187 Roma, rappresentato dal Segretario Generale, Dr. Giuseppe Tripoli

PREMESSO CHE

- L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- ANPAL coordina la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fa parte anche il sistema delle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
- UNIONCAMERE è un ente pubblico che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 580/93 e s.m.i., cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche; elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;
- le Camere di Commercio gestiscono in forma completamente digitalizzata, attraverso la società consortile “Infocamere”, il Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, l'ANPAL e UNIONCAMERE possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- il Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” (PN GDL) approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 9030 del 01.12.2022 finanzia attività che ricadono nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti dalla Commissione Europea per l'utilizzo del FSE+; tra gli obiettivi interessati dal PN, vi è l'obiettivo specifico 4.b di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1057 del 24.06.21: *Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;*

- il PN GDL, nell'ambito del l'Obiettivo specifico ESO 4.2 del Programma., sostiene l'ampliamento e consolidamento dei sistemi informatici, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare attraverso la costruzione di strumenti di *skills intelligence*, inclusa un'efficace mappatura delle vacancy e tracciatura dei fabbisogni professionali richiesti dalle imprese e per le analisi previsionali
- ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del su richiamato PN Giovani, Donne e Lavoro, ritiene strategico attuare la riforma dei servizi per il lavoro e di politiche attive, anche mediante un maggiore coinvolgimento del sistema delle Camere di commercio, che è parte integrante della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
- ANPAL e UNIONCAMERE hanno già stipulato in data 20 dicembre 2016 un protocollo di intesa, tuttora vigente, finalizzato a promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle Camere di Commercio e l'ANPAL, nell'ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, attraverso la condivisione di strategie e azioni per il rafforzamento dei sistemi informativi a supporto delle politiche attive del lavoro, nonché per il raccordo sui territori tra i sistemi imprenditoriali e la rete dei servizi;
- ANPAL e UNIONCAMERE hanno inoltre stipulato in data 26 febbraio 2021 un accordo di collaborazione finalizzato a disciplinare l'attuazione del progetto "Excelsior Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione (2021-2022)" nell'ambito delle attività del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPA0) relativamente alle annualità 2021-2022;
- UNIONCAMERE conferma l'interesse a sviluppare i propri interventi per accrescere la produttività delle imprese, favorire l'occupabilità dei lavoratori, orientare le scelte formative e professionali soprattutto dei giovani, incentivare la nascita di nuovi imprenditori adeguatamente formati e ridurre il *mismatching* tra domanda e offerta di lavoro, sviluppando proficue sinergie con gli altri attori istituzionali che operano a livello nazionale e territoriale nell'ambito delle politiche attive del lavoro, apportando il contributo delle proprie competenze ed esperienze nonché il rapporto diretto con le imprese sul territorio garantito attraverso la rete delle Camere di Commercio;
- UNIONCAMERE, con il sistema camerale, è da anni impegnato sui temi dell'orientamento, del collegamento tra imprese e mercato del lavoro, dell'alternanza scuola lavoro, della formazione per l'autoimpiego e la nascita di startup innovative,

femminili e sociali. Tra le iniziative e attività più rilevanti attuate da Unioncamere e dal sistema camerale, vi è la realizzazione, a partire dal 1997 e con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell'Unione Europea, del “Progetto Excelsior” sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dalle imprese; tale progetto, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato delle tendenze evolutive e delle principali caratteristiche qualitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali, e articolato per settore economico e dimensioni d’impresa, fornendo indicazioni di estrema utilità per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche attive del lavoro;

- il progetto “Excelsior - Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”, a titolarità UNIONCAMERE, è presente nell’elenco delle rilevazioni rientranti nel “Programma Statistico Nazionale”, sotto la rubrica UCC-00007, e che tale circostanza evidentemente qualifica e differenzia, in quanto trattasi oltretutto di rilevazione con obbligo di risposta, la posizione di UNIONCAMERE, relativamente alla realizzazione e al relativo monitoraggio di indagini territoriali sui fabbisogni formativi delle imprese, rispetto a quella di ogni altro ente od operatore;

- in ragione di quanto sopra la collaborazione con UNIONCAMERE rispetto allo svolgimento dell’indagine di cui sopra resta qualificata, oltre che in termini di convenienza reciproca, anche in termini di infungibilità, in analogia con quanto previsto, per le operazioni di appalto, dall’art. 63, comma 2 lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- ANPAL, in coerenza con le già sopra richiamate finalità del PN “Giovani, Donne e Lavoro”, intende sostenere l’ampliamento e consolidamento dei sistemi informativi, anche al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare attraverso la costruzione di strumenti di skills intelligence, inclusa un’efficace mappatura delle vacancy e tracciatura dei fabbisogni professionali richiesti dalle imprese;

- in tale specifica ottica, il sopra descritto progetto “Excelsior - Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” rappresenta uno strumento prezioso per analisi previsionali i cui risultati saranno integrati nello sviluppo dei citati strumenti di skills intelligence”;

- ANPAL, inoltre, considera necessaria l'implementazione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti strutturali dell'economia e del mercato del lavoro e in tale ambito appare di indubbio ed oggettivo interesse la realizzazione di scenari previsionali di medio/lungo termine sui fabbisogni professionali e formativi dei principali settori economici, anche previsti dal progetto "Excelsior-Sistema informativo per l'occupazione e la formazione".

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che: "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (tutte verificate nel caso di specie):
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
- il su richiamato Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" (PN GDL) approvato con decisione della Commissione Europea (2022) n. 9030 del 01.12.2022;
- l'Obiettivo specifico del PN ESO 4.2 "*modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un*

sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro”;

- la proposta progettuale “*Excelsior Sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione (2023-2025)*”, presentata ad ANPAL con nota UNIONCAMERE n. 12801 del 08/06/2022 e successivamente fra le stesse Parti condivisa, nella versione integrata e definitiva trasmessa con nota UNIONCAMERE 0010149/U del 17/04/2023 (sub allegato 1 unita al presente atto, per costituirne parte integrante);

In virtù di tutto quanto sopra e tenuto conto in particolare dell’interesse comune alla realizzazione dell’azione di cui trattasi, l’ANPAL e Unioncamere convengono con il presente Accordo quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra le sopra citate Amministrazioni. In particolare, esso disciplina l’attuazione del progetto “*Excelsior Sistema informativo per l’occupazione e per la programmazione della formazione (2023-2025)*” nell’ambito delle attività del PN Giovani, Donne e Lavoro relativamente alle annualità 2023-2025

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Le finalità dell’operazione sono comprese negli obiettivi previsti dal PN “Giovani, Donne e Lavoro”, priorità 4, obiettivo specifico 4.2 e saranno perseguite attraverso la realizzazione - mediante collaborazione istituzionale ed operativa fra le Parti del presente Accordo - dell’indagine strutturata circa i fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese oggetto del progetto Excelsior su menzionato, avente lo scopo di favorire un miglior raccordo tra il sistema di istruzione e formazione e la domanda di competenze espressa dalle imprese stesse.

Articolo 3 – Impegni specifici dell’ANPAL

L’ANPAL (in disparte le funzioni proprie dell’AdG, inerenti l’operazione prevista dal presente Accordo, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale,

nonché dalle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall'AdG, al fine di garantire la sana gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ottica della qualità ed efficienza della spesa) nell'ambito della ripartizione generale dei compiti concordata con UNIONCAMERE per l'attuazione del Progetto, si impegna a:

- a. condividere con UNIONCAMERE le funzioni di indirizzo, coordinamento e conduzione strategica delle attività oggetto del presente Accordo, come descritte nel Progetto sub allegato 1 unito al medesimo, attraverso ogni necessaria forma di collaborazione (sessioni di coordinamento, momenti di approfondimento strategico ed incontri operativi a tutti i livelli);
- b. collaborare con UNIONCAMERE, attraverso le proprie strutture di ricerca, alla definizione della metodologia di indagine e del perimetro applicativo della stessa, nonché alla estrapolazione, elaborazione e diffusione degli esiti della medesima;
- c. rendere disponibile il proprio sistema informativo, nel rispetto dell'operatività del medesimo e comunque dei vincoli discendenti dal Regolamento UE 679/2016, a fini di riscontro dei dati acquisendi attraverso l'indagine;
- d. curare tutte le relazioni di propria pertinenza (ad es. Centri per l'Impiego) utili all'ottimale realizzazione del progetto condiviso, acquisendo i necessari contributi;
- e. collaborare con UNIONCAMERE per monitorare l'andamento qualitativo e quantitativo del progetto e assicurare l'individuazione di eventuali misure correttive;
- f. sottoporre a valutazione i risultati conseguiti con la realizzazione dell'operazione, al fine di massimizzarne la diffusione e l'utilità.

Articolo 4 – Impegni specifici di Unioncamere

Unioncamere, in attuazione del presente Accordo si impegna a:

- a) assicurare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24.06.21, l'avvio delle attività previste nell'operazione e adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate da ANPAL;
- b) provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza previste dall'intervento, in accordo con ANPAL, nel rispetto delle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall'AdG;
- c) concordare con ANPAL la data di avvio delle attività conformemente a quanto previsto nell'operazione descritta nell'Allegato all'accordo di collaborazione;

- d) partecipare ai momenti di conduzione condivisa concordati con ANPAL, attraverso ogni necessaria forma di collaborazione (sessioni di coordinamento, momenti di approfondimento strategico ed incontri operativi a tutti i livelli);
- e) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata idonea a garantire la sana gestione finanziaria, attraverso l'applicazione ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità delle spese e predisponendo un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese a costi reali;
- f) utilizzare il sistema gestionale informatizzato fornito dall'AdG per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi all'operazione, secondo le indicazioni fornite dalla stessa;
- g) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell'operazione, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli;
- h) garantire, secondo le modalità indicate da ANPAL, l'invio a cadenza trimestrale delle richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, corredandole - nel rispetto della normativa sulla privacy dei dati personali Regolamento UE n.679/2016 - dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestante l'effettuazione e gli esiti dei controlli interni, svolti in qualità di beneficiario. Le spese effettivamente sostenute e dichiarate nelle richieste di rimborso, dovranno essere conformi alla normativa sull'ammissibilità della spesa prevista dai regolamenti comunitari e nazionali;
- i) di impegnarsi ad esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata da personale o da organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Audit, dalla Funzione contabile, e dagli organismi previsti dai Regolamenti comunitari e nazionali e/o da persone da loro autorizzate;
- j) fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle risorse quanto a qualità ed efficacia della spesa;
- k) presentare il rendiconto finale a ristoro delle spese sostenute (in coerenza con il termine di eleggibilità delle spese), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, entro il termine previsto dal Decreto di approvazione ed impegno per l'effettuazione delle spese;

- l) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso rispetto ad altri programmi nazionali o comunitari, ed impegnarsi altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;
- m) condividere con ANPAL le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire ad ANPAL, di inviare i dati di monitoraggio fisico e procedurale, secondo le scadenze previste;
- n) inviare ad ANPAL, secondo la periodicità prevista, le previsioni di spesa elaborate dall'Amministrazione, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse e di contribuire al perseguimento ottimale dei livelli di spesa;
- o) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
- p) conservare tutta la documentazione originaria giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione e successivamente alla sua chiusura, secondo quanto dettato dai regolamenti comunitari e nazionali;
- q) attenersi in materia di informazione e pubblicità alle linee guida fornite da ANPAL e dagli orientamenti comunitari;
- r) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.

Articolo 5 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione del contributo

Per l'attuazione del progetto di cui all'allegato del presente Accordo, rientrante negli obiettivi della priorità 4, obiettivo specifico 4.2 del PN, ANPAL mette a disposizione di UNIONCAMERE l'importo complessivo massimo pari a € 9.226.800,00 (novemilioniduecentoventiseimilaottocento/00).

Tale importo ha natura di contributo, sotto forma di rimborso di spese effettivamente sostenute, volto ad assicurare la sostenibilità dell'intervento da parte di UNIONCAMERE.

Tale contributo non ha quindi valore di corrispettivo e non è destinato a coprire l'intera partecipazione economica di UNIONCAMERE alla realizzazione dell'intervento.

Così come gli oneri che ANPAL andrà a sostenere per la realizzazione diretta delle attività di propria competenza, i maggiori oneri che UNIONCAMERE andrà a sostenere per l'attuazione del Progetto (oltre quindi quelli coperti dal contributo perequativo messo a disposizione da ANPAL) resteranno in via definitiva a carico della Parte che li avrà sostenuti.

Il contributo messo a disposizione da ANPAL verrà liquidato con le seguenti modalità:

- pagamenti intermedi che saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk;
- pagamento a saldo che sarà erogato, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità, a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate e sulla base delle risultanze delle relative verifiche.

Articolo 6 – Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio, Unioncamere si impegna a trasmettere ad ANPAL, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all'attuazione del presente Progetto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del PN.

Il monitoraggio e la valutazione degli avanzamenti e dei risultati del Progetto saranno svolti da ANPAL.

Articolo 7 – Sicurezza e riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, relativi al progetto di cui all'allegato del presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento Generale Europeo n. 2016/679 e successive disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, per il triennio 2023-2025 fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici relativi. Lo stesso Accordo diverrà eseguibile a seguito di approvazione del medesimo da parte di ANPAL.

Articolo 9 – Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 10 – Disposizioni conclusive

L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del PN "Giovani, Donne e Lavoro". Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Sottoscritto in Roma, addì

**Per l'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro**

Il Commissario Straordinario
Dr. Raffaele Tangorra

Per Unioncamere

Il Segretario Generale
Dr. Giuseppe Tripoli

Allegati:

- Allegato all'accordo di collaborazione – Proposta progettuale